

ATTO DD 676/A1604C/2024

DEL 03/09/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia di un pozzo potabile denominato Roncole, ubicato nel Comune di San Martino Canavese (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d’Ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 21/5/2024 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 79 del 13/5/2024 con la documentazione corredata dagli atti a firma del professionista incaricato dal gestore - dott. geol. Nicola Quaranta - a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. del pozzo potabile denominato *Roncole*, ubicato nel Comune di San Martino Canavese (TO).

L’area di salvaguardia del suddetto pozzo risulta attualmente perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di captazione*.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell’istanza, risulta che il pozzo è situato nella porzione meridionale del territorio comunale, a Sud-Ovest del concentrico, nella bassa Valchiusella, in sinistra idrografica del torrente Chiusella, a una quota altimetrica di circa 450 metri s.l.m.. La morfologia del territorio è tipicamente glaciale, in quanto si estende nell’ambito della morena laterale destra dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea, caratterizzato da rilievi collinari estesi e regolari, da cui emergono le nette culminazioni dei cordoni di età rissiana e mindeliana, allungati in direzione Nord-Nord-Ovest/Sud-Sud-Est, alternati a piane di origine fluvio-glaciale e/o aree lacustri inframoreniche.

Dal punto di vista cartografico, il pozzo è ricompreso nella sezione n. 135020 della BdTre della Regione Piemonte in scala 1: 10.000 e, per quanto concerne l’inquadramento catastale, nel mappale n. 359 del foglio n. 29; inoltre, l’area nella quale si posiziona rientra nelle aree di ricarica degli acquiferi profondi individuate e delimitate a scala 1:250.000 con la determinazione n. 268 del 21/7/2016 e disciplinate con la D.G.R. n. 12-6441 del 2/2/2018, in attuazione dei commi 4 e 6 dell’articolo 24 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque 2007.

Dal punto di vista geologico, l’area in cui si colloca il pozzo è ricompresa nel Foglio n. 42 “*Ivrea*” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000, che ascrive il settore alla “*formazione delle morene wurmiane, post wurmiane e recenti*”, contraddistinte da sedimenti ghiaioso-sabbiosi immersi in una matrice limosa, poco produttiva dal punto di vista idrogeologico. La Carta Geologica contenuta nel P.R.G.C. conferma la presenza di depositi glaciali afferenti al Pleistocene superiore, costituiti in superficie da ghiaie e ciottoli in matrice limosa.



Per la caratterizzazione litostratigrafica sito-specifica del sottosuolo dell'area sono state utilizzate:

- le sezioni idrogeologiche ricostruite a partire da dati stratigrafici di verticali in un intorno significativo del pozzo;
- la stratigrafia e lo schema di completamento del pozzo.

Dall'analisi della stratigrafia del pozzo emerge che la colonna attraversa un'alternanza di ghiaia e limo fino a -82 metri da piano-campagna; da questa profondità si riscontra ghiaia, talora limosa, fino a -127 metri, per poi passare a un complesso più argilloso, talvolta con sabbia.

A partire dalla superficie topografica, procedendo dall'alto verso il basso, possono essere distinti:

- un complesso superficiale, costituito da ghiaia, con intercalazioni di livelli di argilla fino alla profondità di circa 100 metri da piano-campagna, talora con trovanti; questo insieme di depositi di origine fluviale - fluvio-glaciale rappresenta l'acquifero superficiale ospitante una falda a superficie libera;
- un complesso più profondo, caratterizzato da una litologia più fine, con alternanze di argilla e ghiaia in matrice argillosa; in corrispondenza dei livelli più grossolani permeabili, sono contenute diverse falde in pressione confinate da livelli limoso argillosi che funzionano da setti impermeabili; le diverse falde in pressione sono generalmente abbastanza ben separate tra di loro e, in particolar modo, dalla falda a superficie libera riscontrabile nel complesso superficiale.

In base agli elementi acquisiti nell'ambito della valutazione sullo stato di consistenza del pozzo - disponibili nella documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza - è stato possibile appurare che l'opera di captazione è profonda 200 metri e filtra tra -106 e -124 metri, tra -145 e -151 metri, tra -156 e -162 metri e tra -167 e -173 metri, per una lunghezza complessiva di 36 metri di tratti filtranti. Il pozzo è provvisto di cementazione continua da piano-campagna fino a -80 metri di profondità, mentre da -80 metri fino a fondo foro nell'intercapedine è invece presente ghiaietto drenante; la falda superficiale risulta, pertanto, compiutamente isolata.

Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, si evince che il pozzo è situato in un'areale esterno alla cartografia, precisamente nelle aree funzionali "*MC1: archi morenici*", ove la profondità massima orientativa per i pozzi per ritenerli in falda superficiale è stabilita in 60-65 metri dal piano-campagna: il pozzo risulta, pertanto, conforme ai disposti della normativa vigente, in quanto filtra esclusivamente le falde profonde.

Per determinare le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero captato nonché per valutare la produttività e l'efficienza idraulica del pozzo - in data 20/5/2020 - sono state realizzate, compatibilmente con le esigenze di gestione dell'acquedotto, una prova a gradini di portata e una prova di risalita.

La prova a gradini ha previsto 4 gradini di portata - rispettivamente di 3,47 l/s, 4,08 l/s, 5,5 l/s e 6,67 l/s - mantenuti fino alla stabilizzazione del livello dinamico, misurando i relativi livelli raggiunti e gli abbassamenti pseudo-stabilizzati solo sul pozzo in pompaggio, perché in un intorno significativo non sono presenti ulteriori piezometri e/o pozzi filtranti la medesima falda. Il livello statico prima dell'inizio della prova si posizionava a -76,53 metri dal piano-campagna.

Al termine della prova a gradini di portata è stata eseguita una prova di risalita, misurando il recupero del livello di falda, nel tempo, nel pozzo.

La proposta di definizione - individuata con il metodo *cronologico* - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di esercizio estraibile dal pozzo, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore - pari a 7 l/s - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca bassa dell'acquifero captato, valutato con il metodo parametrico a punteggio semplice G.O.D. (Foster, 2002).

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri attorno al pozzo, per una superficie di 314 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, per una superficie di 1.664 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, per una

superficie di 2.246 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate negli elaborati "*ALLEGATO 5 - COMUNE DI SAN MARTINO C.SE (TO) - Definizione aree di salvaguardia - Estratto cartografia catastale - 1:2.000*" e "*Elenco delle particelle catastali interessate dall'area di salvaguardia*", estratti conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Nicola Quaranta - e agli atti con la documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

Le zone di rispetto, ristretta e allargata, interessano interamente un'area boscata, priva di antropizzazione e sono attraversate da una strada interpoderale di accesso al pozzo, pertanto a traffico veicolare molto basso.

Nei terreni ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia non sono presenti né attività agricole, né di pascolo, pertanto, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006 non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui al relativo Allegato B. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006; nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco, definite ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", con nota in data 15/9/2023, ha trasmesso al Comune di San Martino Canavese (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *Roncole*, ubicato nel medesimo Comune di San Martino Canavese e gestito da S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di San Martino Canavese (TO) - interessato dall'area di salvaguardia - visionata la documentazione trasmessa, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 27/9/2023 - agli atti dell'amministrazione - ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal proponente che, eccezion fatta per un tratto di strada interpoderale di accesso al pozzo, quindi contraddistinta da un traffico veicolare molto basso, non ha riscontrato centri di pericolo nell'area di salvaguardia individuata; inoltre, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006, non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui al relativo Allegato B. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare:

- in relazione alla viabilità interpoderale che attraversa l'area di salvaguardia, è necessario prevedere la manutenzione costante nel tempo dei sistemi di deflusso delle acque al fine di impedire l'infiltrazione nel sottosuolo delle acque piovane o dovute a sversamenti accidentali;
- nel caso in cui le zone di rispetto vengano utilizzate per il pascolo di bestiame, l'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006 vieta specificamente la stabulazione di bestiame nelle zone di rispetto ristrette, mentre il comma 1, punto m) vieta il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg per ettaro di azoto presente negli effluenti; nella zona di rispetto ristretta è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- in relazione alla presenza di aree agricole all'interno dell'area di salvaguardia, è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla

base delle indicazioni contenute nel Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato alla Città Metropolitana di Torino;

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- all'interno dell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo di cui all'articolo 6 del regolamento 15/R/2006;
- l'area di salvaguardia dovrà essere anche recepita nello strumento urbanistico del comune interessato, il quale dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area stessa.

Ha inoltre evidenziato che l'area nella quale si posiziona il pozzo in esame rientra nelle aree di ricarica degli acquiferi profondi, individuate e delimitate a scala 1:250.000 con la determinazione n. 268 del 21/7/2016, disciplinate con la D.G.R. n. 12-6441 del 2/2/2018 in attuazione dei commi 4 e 6 dell'articolo 24 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque 2007 e recepite dagli strumenti di pianificazione vigenti.

L'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, visionata la documentazione tecnica allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 31/10/2023 - agli atti dell'amministrazione - ha evidenziato che il pozzo in esame approvvigiona la zona di utenza dell'acquedotto pubblico di San Martino Canavese, che dispone dei risultati delle analisi chimiche e microbiologiche sui campioni d'acqua prelevati a scopo di monitoraggio, di norma con frequenza annuale e che dall'esame dei risultati delle suddette analisi emerge che l'acqua captata dal pozzo nel periodo 2007-2022 è risultata non conforme in merito al parametro indicatore Manganese di cui all'Allegato C, parte C.1 del d.lgs. 18/2023. Nella medesima nota, la stessa ASL, ha comunicato che prima dell'immissione in rete l'acqua del pozzo viene sottoposta a un trattamento di demanganizzazione tramite un'ossidazione dell'inquinante e, successivamente, attraverso il passaggio in filtri a sabbia; l'acqua è infine sottoposta ad un trattamento di disinfezione con prodotti a base di cloro.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22, in data 30/5/2024.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"*.

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda all'adeguamento, alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;

- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e del manufatto contenente il pozzo;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento del tratto di viabilità interpodereale di accesso al pozzo che attraversa l'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica di eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 15/9/2023, con la quale è stata trasmessa al Comune di San Martino Canavese (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *Roncole*, ubicato nel medesimo Comune di San Martino Canavese e gestito da S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - in data 27/9/2023 - prot. n. 00086979;

vista la nota dell'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 31/10/2023 - prot. n. 0110088;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 - "*Torinese*" n. 79, in data 13/5/2024, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 - "*Torinese*", in data 21/5/2024 - prot. n. 0001612/2024, di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento

e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- D.C.R. n. 117-10731 del 13/3/2007 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA2007);
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007" e successivi atti amministrativi di modifica puntuale;
- determinazione n. 268 del 21/7/2016 "Aree di ricarica degli acquiferi profondi - attuazione del comma 4 dell'articolo 24 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque. Approvazione della metodologia utilizzata e della delimitazione a scala 1:250.000";
- D.G.R. n. 12-6441 del 2/2/2018 "Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017";
- D.C.R. n. 179-18293 del 2/11/2021 di approvazione dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque (PTA2021);
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

DETERMINA

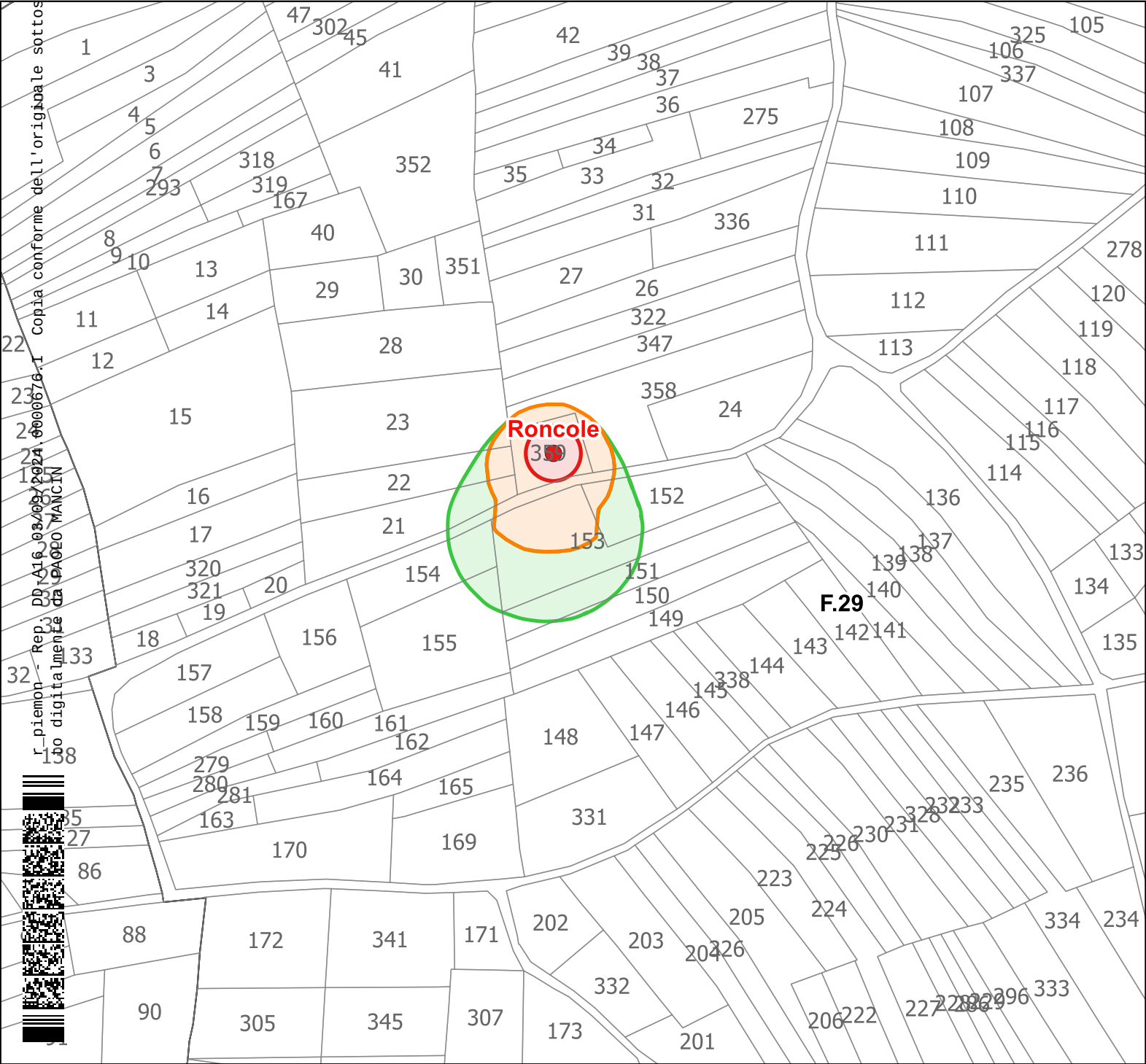
- a. L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *Roncole*, ubicato nel Comune di San Martino Canavese (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato "*ALLEGATO 5 - COMUNE DI SAN MARTINO C.SE (TO) - Definizione aree di salvaguardia - Estratto cartografia catastale - 1:2.000*" e "*Elenco delle particelle catastali interessate dall'area di salvaguardia*", estratti conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Nicola Quaranta - e allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.
- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 7 l/s - portata massima di esercizio prelevata in maniera continua dal pozzo.
- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto ristretta. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco, definite ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.
- d. Il gestore d'Ambito - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
 - garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, protetta da possibili infiltrazioni

d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;

- effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e del manufatto contenente il pozzo.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
 - alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
 - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
 - all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
 - all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest.
- f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di San Martino Canavese, affinché lo stesso provveda a:
 - recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento del tratto di viabilità interpodereale di accesso al pozzo che ricade all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
 - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
 - far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin



LEGENDA

Pozzo Roncole

Aree di salvaguardia

Zona di Tutela Assoluta (ZTA)

Zona di Rispetto Ristretta (ZRR)

Zona di Rispetto Allargata (ZRA)

Elenco particelle catastali ricomprese nell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato <i>Roncole</i> - Comune di San Martino Canavese (TO)				
AREA DI SALVAGUARDIA	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE	P.R.G.C.
ZONA di TUTELA ASSOLUTA	SAN MARTINO CANAVESE	29	359p	Agricolo-indifferenziato
ZONA di RISPETTO RISTRETTA (isocrona 60 giorni)	SAN MARTINO CANAVESE	29	152p, 153p, 21p, 22p, 23p, 358p, 359	Agricolo-indifferenziato
ZONA di RISPETTO RISTRETTA (isocrona 180 giorni)	SAN MARTINO CANAVESE	29	150p, 151p, 152p, 153p, 154p, 155p, 21p, 22p, 23p, 358p	Agricolo-indifferenziato